

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 598)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, RICCI, MURMURA, BOANO, ZUGNO, SPAGNOLLI, GIRAUDO, COPPOLA, VERRASTRO, MORLINO, TANGA, BURTULO, BARTOLOMEI, MARCORÀ, ORLANDO, SMURRA e DE MARZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1969

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze
in favore dei territori montani

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che la legge n. 13 del 18 gennaio 1968 che prorogava, rifinanziandola, la legge n. 991 del 25 luglio 1952 e la successiva n. 1360 del 18 agosto 1962, ha, con il 31 dicembre 1968, esaurito il suo periodo di durata e di finanziamenti predisposti. È altresì noto che, in vista della scadenza della legge n. 13, l'allora Ministro dell'agricoltura Restivo, nell'intento di studiare e successivamente presentare al Parlamento una legge più organica che affrontasse più decisamente e più razionalmente i complessi problemi economici, sociali ed umani della montagna, incaricò una commissione di esperti e funzionari presieduta dall'onorevole Antoniozzi.

I lavori di questa Commissione terminarono verso la fine della IV legislatura e furono ripresi da una commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura onorevole Sedati che tuttavia non poté presentare le conclusioni ed il relativo disegno di legge entro il 31 dicembre 1968.

Perciò il problema della montagna, che costituisce uno degli impegni programmatici del Governo Rumor, trovasi ancora allo

studio del nuovo Ministro dell'agricoltura che ha riconfermato la volontà dello stesso Governo di presentare al Parlamento un disegno di legge organico. Ma, poichè non è possibile lasciare le zone montane prive di provvidenze legislative per il periodo sufficiente a consentire a tale disegno di legge organico il normale svolgimento dell'iter parlamentare, appare urgente ed opportuno provvedere a prorogare l'attuale legislazione montana fino al 31 dicembre 1970.

Tale proroga permette non solo di approfondire l'esame di soluzioni razionali del problema montano, ma altresì la possibilità di inserire efficacemente la nuova legge sulla montagna nel quadro del nuovo piano di sviluppo economico nazionale per gli anni 1970-75.

È superfluo richiamare l'attenzione sulla importanza economica e sociale dei territori montani che rappresentano circa la metà della superficie agraria e forestale nazionale e che, nonostante il forte esodo rurale di questo ultimo quindicennio, hanno ancora circa un quinto della popolazione totale del paese.

Ragioni di giustizia sociale e di carattere economico impongono quindi di assicurare continuità di interventi diretti a dotare tali territori delle necessarie infrastrutture civili, ad incrementare e migliorare la produttività agro-silvo-zootecnica ed a sviluppare le attività turistiche.

L'esperienza di questi 16 anni di applicazione delle leggi montane dimostra che gli investimenti pubblici e privati razionalmen-

te effettuati hanno un sufficiente grado di convenienza economica e contribuiscono a risolvere il grosso problema della sistemazione idraulico-forestale nei Comprensori di bonifica montana.

Pertanto, con il presente disegno di legge, si vuole sostanzialmente evitare una soluzione di continuità nella doverosa attenzione che l'azione pubblica va rivolgendo ai problemi della montagna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sotto indicati è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 miliardi, di cui lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1969 e lire 30 miliardi per l'anno finanziario 1970, così ripartita:

a) lire 2.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1970, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) lire 28.000 milioni, di cui lire 11.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 17.000 milioni per l'anno finanziario 1970, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;

c) lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 600 milioni per l'anno finanziario 1970, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;

d) lire 10.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1970, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere b), d), e), f), g) ed h)

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle opere previste dalla lettera e) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1970, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 5.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 3.000 per l'anno finanziario 1970, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

g) lire 1.500 milioni, di cui lire 600 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 900 milioni per l'anno finanziario 1970, per le spese di carattere generale di cui al successivo articolo 4.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21, primo comma, e dall'articolo 24, primo comma, lettere a), b) e d), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti od enti d'interesse agricolo o forestale istituiti a norma delle leggi regionali.

A tale fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti.

Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste degli importi previsti dalla lettera g) del precedente articolo 1, per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 5.

All'onere di lire 20 miliardi e di lire 30 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge rispettivamente negli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nei relativi stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.